

CORRISPETTIVI TELEMATICI - AGGIORNAMENTI

Gentili dottori,

con il presente documento vi aggiorniamo sulle novità in materia di corrispettivi telematici.

⇒ **PREMESSA**

Nella giornata del 23 ottobre 2019, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte ad alcuni interPELLI relativi alla corretta gestione dei corrispettivi telematici e del "documento commerciale" (ex scontrino fiscale) ed ha pubblicato al riguardo un'apposita guida in pdf, scaricabile dal sito.

Facendo seguito alle nostre precedenti circolari ed informative, ricordiamo le corrette procedure da seguire.

⇒ **OBBLIGO MEMORIZZAZIONE E INVIO DEI CORRISPETTIVI**

Dal 1° Gennaio 2020 entrerà in vigore per tutte le farmacie (cioè tutti coloro che effettuano operazioni di "commercio al minuto e attività assimilate", per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, se non richiesta dal cliente) **l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri**. Scontrini e ricevute verranno sostituiti da un documento commerciale, che potrà essere emesso esclusivamente utilizzando un registratore telematico (RT).

La mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o quando gli stessi vengono memorizzati o trasmessi con dati incompleti o non veritieri, comporta l'applicazione di pesanti sanzioni. In particolare, la sanzione è pari al 100% dell'imposta relativa all'importo non correttamente documentato **con un minimo di 500 euro. È prevista, inoltre, la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nei casi più gravi di recidiva** (quando nel corso di un quinquennio vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi).

⇒ **IMPOSTAZIONI REGISTRATORE TELEMATICO (EX MISURATORE FISCALE)**

Per le Farmacie ns. clienti, in sede di configurazione del Registratore Telematico il tecnico abilitato dovrà impostare l'opzione per la ventilazione dei corrispettivi: nelle specifiche tecniche contenute nell'allegato "Tipi dati per corrispettivi -versione 6.0", è indicata un'apposita stringa informatica (4.1.3) in cui specificare l'applicazione del metodo della ventilazione dell'IVA sui corrispettivi, come già segnalato con ns. Informativa del 10/6/2019.

In questo modo le aliquote IVA di ciascun prodotto venduto che compariranno nel documento commerciale da rilasciare ai clienti, saranno meramente figurative e non incideranno sulla liquidazione dell'imposta, che continuerà ad essere determinata con il meccanismo della ventilazione dei corrispettivi.

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta 420 del 23 ottobre 2019, ha ammesso anche la possibilità di non indicare nello scontrino elettronico le singole aliquote applicate, richiedendo comunque, oltre all'indicazione della ventilazione, l'inserimento nel medesimo documento rilasciato al cliente del codice natura "AL-Altro non Iva".

Restano esclusi da questa impostazione della "ventilazione":

- **Eventuali servizi forniti dalla farmacia che devono essere soggetti sempre ad IVA "fissa" al 22%, quali servizi "estetici", messa a disposizione di strumenti per la misurazione della pressione e similari;**
- **"Prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione" fornite da professionisti sanitari quali fisioterapista, infermiere, biologo-nutrizionista ecc. che vanno certificati con l'esenzione IVA ex articolo 10 n. 18 del D.P.R. 633/72;**

Per queste casistiche è consigliabile impostare sul misuratore un'apposita dicitura in fase di emissione del documento commerciale, in modo da poter facilmente distinguere le diverse tipologie di operazioni nello "scontrino" riepilogativo di chiusura giornaliero (iva ventilata, iva esente, iva 22% secca).

⇒ **RESI E ANNULLI**

Ricordiamo anche la corretta gestione dei resi di merce e "annulli" di documenti commerciali già emessi. La normativa che disciplina il reso della merce non ha subito alcuna variazione rispetto al passato, ciò che è cambiato sono le modalità di gestione e tracciabilità di questa procedura.

Nel momento in cui il cliente si presenta per rendere il bene, il farmacista deve "aprire la pratica di reso", cioè attribuire alla pratica un numero di identificazione che deve essere riportato su ogni documento emesso per certificare il rimborso e deve acquisire tutti quegli elementi probanti l'acquisto originario, al fine di poter consentire in ogni momento all'Amministrazione finanziaria di ricostruire le singole operazioni e la corrispondenza delle stesse con l'ammontare dei corrispettivi trasmessi e con le registrazioni effettuate.

In particolare deve acquisire:

- le generalità del soggetto acquirente (consigliamo la copia del documento di identità e codice fiscale);
- l'ammontare del prezzo rimborsato;
- i dati di riferimento del documento certificativo dell'operazione originaria (numero e data del documento commerciale originario che deve essere "restituito" al farmacista).

Consigliamo quindi di tenere un raccoglitore con le pratiche di reso, contenente le informazioni appena elencate.

La stessa procedura va adottata in caso di "annullo" di un documento commerciale emesso erroneamente (es. quantità o prodotto errato).

Contemporaneamente a queste operazioni da svolgersi tramite il registratore telematico, raccomandiamo di sincronizzare anche le relative giacenze di magazzino.

⇒ **TENUTA REGISTRO CORRISPETTIVI**

La messa in funzione del registratore telematico (e della corretta memorizzazione e trasmissione giornaliera dei dati dei corrispettivi) fa decadere l'obbligo di registrazione delle operazioni effettuate in ciascun giorno e la conseguente annotazione e tenuta del registro dei corrispettivi cartaceo.

Chi si doterà di Registratore Telematico non dovrà più conservare il libretto di servizio, perché tutte le informazioni sulla verifica periodica saranno memorizzate e trasmesse telematicamente all'Agenzia dall'apparecchio e potranno in qualsiasi momento essere consultate nel portale Fatture e Corrispettivi.

A ns. avviso, però, almeno in questa fase iniziale e particolarmente densa di incertezze, è necessario continuare ad annotare il totale dei corrispettivi giornalieri sul registro cartaceo (o su un file excel ad esempio) ed inviarci il resoconto mensile come avveniva in passato (**comprensivo degli sconti alla clientela che al momento non sono visibili sul sito dell'Agenzia, dei resi, degli annulli, ecc.**).

NOTA BENE

Nel totale complessivo di fine giornata del registratore telematico, l'Agenzia specifica che tale importo lordo è comprensivo dei corrispettivi non riscossi (i vecchi "scontrini a credito"), dei resi e degli annulli.

PER I NOSTRI CLIENTI:

È pertanto necessario annotare e comunicare al nostro studio il totale dei corrispettivi "lordi" ed indicarci separatamente eventuali importi non riscossi, resi e annulli delle singole giornate. A tal fine suggeriamo di utilizzare l'ultima colonna a destra nel registro dei corrispettivi, riservata allo scontrino ASL a credito.

⇒ **RICHIESTE CHIARIMENTI FEDERFARMA**

Il 12 luglio scorso Federfarma ha chiesto ufficialmente diversi chiarimenti all'Agenzia delle Entrate su alcuni aspetti per una corretta gestione dei questi nuovi obblighi. Nel documento presentato, ricordiamo, sono state anche chieste informazioni sulla gestione del cosiddetto "scontrino a credito", che solitamente accompagna la Distinta Contabile Riepilogativa presentata dalle farmacie alle ASL. Ad oggi purtroppo non vi sono state risposte.

Sarà ns. cura aggiornarvi tempestivamente.